



COMUNE DI ROCCABERNARDA

(Provincia di Crotone)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 27.3.2017

OGGETTO: Approvazione del piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e determinazione delle tariffe per la TARI da applicare nel Comune di Roccabernarda per l'anno 2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 17.40 in Roccabernarda, nella sala consiliare sita in Via della Resistenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato con lettera d'invito del Presidente del Consiglio Comunale Dott. Luigi PIRO prot. n° 1044 in data 22.3.2017, per come integrata con ordine aggiuntivo prot. N. 1061 del 24.3.2017, nei modi e termini prescritti, si è riunito in sessione ordinaria, seduta pubblica ed in prima convocazione, nelle persone dei Signori:

N.D	Nome e Cognome	P	A
1	PUGLIESE Vincenzo	X	
2	BONOFILIO Marcello	X	
3	PIRO Luigi	X	
4	PISANI Antonio	X	
5	SCALZI Giuseppina		X
6	COLAO Francesco		X
7	SCIGLIANO Antonio		X
8	SCALISE Armando	X	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Pugliese Francesco.

Componenti assegnati **N. 8 (compreso il Sindaco)**
Consiglieri presenti **N. 5**
Consiglieri assenti **N. 3**

Assume la Presidenza il Dott. Luigi PIRO in qualità di Presidente del Consiglio Comunale, il quale, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull'oggetto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha disciplinato l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705 decorrere dal 1° gennaio 2014;

EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 641 a 668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte di pertinenza o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che l'imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente nel territorio comunale;

PRESO ATTO che la determinazione della base imponibile è analoga a quella in vigore di TARES e, pertanto, per tutte le unità immobiliari la superficie tassabile ai fini TARI rimane quella calpestabile, già assunta in relazione alle denunce ed agli accertamenti notificati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti (TARES/TARSU);

VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "*nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti*" di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, "*le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti*".

VERIFICATO che per applicare il comma 652 è comunque necessario possedere dati oggettivi che consentano l'elaborazione delle tariffe in adesione al principio comunitario;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

RILEVATO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 8 (otto) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise in 15 (quindici) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

CONSIDERATO che per l'applicazione della TARI vengono assunte le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

RILEVATO che le predette superfici continueranno a rappresentare il presupposto per il calcolo, fino a quando non si avrà la completa attuazione delle procedure relative all'interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle entrate, dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune;

VERIFICATO, pertanto, che la superficie assoggettabile al tributo "*è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati*";

EVIDENZIATO che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

PRESO ATTO che con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

VERIFICATO che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario (P.E.F.);

CONSIDERATO che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall'allegato 1, punto 3, del D.P.R. n. 158/99;

ATTESO che le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/99 prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

RAMMENTATO che i costi del servizio sono ripartiti sulla base delle macroclassi e delle categorie di utenza sopra specificate, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/99, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

VERIFICATO che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento K_a , in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, determinata applicando un coefficiente di adattamento K_b ;

RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente K_c , scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

ATTESO che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche vengono applicati appositi coefficienti K_d , stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

VERIFICATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine

fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs .n. 446/1997, secondo le modalità indicato nel comunicato dello stesso Ministero del 28 febbraio 2014;

EVIDENZIATO che la predetta trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

VISTI gli allegati alla presente deliberazione che riportano i coefficienti adottati e le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per l'anno 2017, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di dover approvare il Piano Finanziario (Allegato "A") e le tariffe TARI (Allegato "B");

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, riportati in calce;

Ad unanimità di voti;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'allegato piano finanziario anno 2017 (ALLEGATO "A");
2. di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti "TARI" anno 2017, come risultanti da prospetto allegato, quale risultato dell'applicazione dei coefficienti stabiliti dalla vigente normativa (ALLEGATO "B");
3. di stabilire ai sensi dell'art. 43 comma 3 del vigente Regolamento IUC le scadenze delle rate entro cui effettuare il pagamento degli importi dovuti a titolo di TARI Anno 2017:
 - I RATA - 30 Maggio 2017;
 - II RATA - 30 Novembre 2017;
 - Unica Soluzione - 30 Maggio 2017.
4. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01 Gennaio 2017;
5. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme vigenti, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, con lo stesso esito della votazione di cui sopra.

Allegato "A"

<i>COMUNE DI ROCCABERNARDA</i>			
PIANO FINANZIARIO GESTIONE RIFIUTI URBANI ANNO 2017			
<i>CC Costi comuni</i>			
CCD	Tariffa fissa	Costi comuni diversi	0,00
CGG	Tariffa fissa	Costi generali di gestione	30.907,50
CARC	Tariffa fissa	Costi amministrativi accertamento riscossione contenzioso	9.407,50
Totale CC			40.315,00
<i>CG Costi operativi di gestione</i>			
CTR	Tariffa variabile	Costi di trattamento e riciclo	0,00
CRD	Tariffa variabile	Costi di raccolta differenziata per materiale (va dedotto il contributo MIUR per scuole statali)	0,00
AC	Tariffa fissa	Altri costi comuni	0,00
CTS	Tariffa variabile	Costi di trattamento e smaltimento rifiuti urbani indifferenziati (vi rientra il Tributo Provinciale di Smaltimento)	110.000,00
CRT	Tariffa variabile	Costi di raccolta e trasporto rifiuti urbani indifferenziati	135.900,00
CSL	Tariffa fissa	Costi spazzamento e lavaggio strade	9.100,00
Totale CG			255.000,00
<i>CK Costi d'uso capitale</i>			
ONF	Tariffa fissa	Oneri finanziari	0,00
R	Tariffa fissa	Costi d'uso del capitale – remunerazione capitale investito	0,00
ACC	Tariffa fissa	Costi di accantonamento	0,00
AMM	Tariffa fissa	Costi di ammortamento	200,00
Totale CK			200,00
<i>IG Introiti</i>			
AINT	Tariffa variabile	Altri introiti	0,00
CONAI	Tariffa variabile	Introiti Conai	0,00
Totale IG			0,00
Totale generale costi			295.515,00

Allegato "B"

Tariffe TARI (Anno 2017)

UTENZE DOMESTICHE

CAT.	DESCRIZIONE	TARIFFA €/MQ Parte Fissa	TARIFFA A CATEGORIA Parte Variabile
1	Utenza domestica di n. 1 componente	0,191335	70,127790
2	Utenza domestica di n. 2 componenti	0,224499	140,255579
3	Utenza domestica di n. 3 componenti	0,255113	175,319474
4	Utenza domestica di n. 4 componenti	0,275522	227,915316
5	Utenza domestica di n. 5 componenti	0,283175	280,511158
6	Utenza domestica di n. 6 componenti	0,280624	324,341027
7	Utenza domestica di n. 7 componenti	0,280624	324,341027
8	Utenza domestica di n. 8 componenti	0,280624	324,341027

Allegato "B"

UTENZE NON DOMESTICHE

CODICE	DESCRIZIONE	TARIFFA €/MQ Parte Fissa	TARIFFA €/MQ Parte Variabile
2	Campeggi, distributori carburanti	0,212437	1,054623
6	Alberghi senza ristorante	0,331257	1,654351
7	Case di cura e riposo	0,378065	1,870579
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,352861	1,750226
9	Banche ed istituti di credito	0,342059	1,686989
10	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta	0,378065	1,882818
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,457279	2,276517
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,331257	1,652311
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,424873	2,115366
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,230440	1,138259
15	Attività artigianali produzione beni specifici	0,471681	1,454442
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	0,817341	4,971212
17	Bar, caffè, pasticcerie	0,788536	3,926788
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,608505	3,027197
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,928960	4,626471
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,008174	5,036488

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Luigi Piro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Francesco Pugliese

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, per come sostituito dal Decreto Legge 10.10.2012, n. 174, convertito con Legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Salvatore Talarico

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, della presente deliberazione viene iniziata oggi _____ la pubblicazione all'albo pretorio on – line del Comune dove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (Registro pubblicazioni n. _____).

Roccabernarda, lì _____

Il Funzionario Incaricato
Salvatore Rizza

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Funzionario Incaricato
Salvatore Rizza